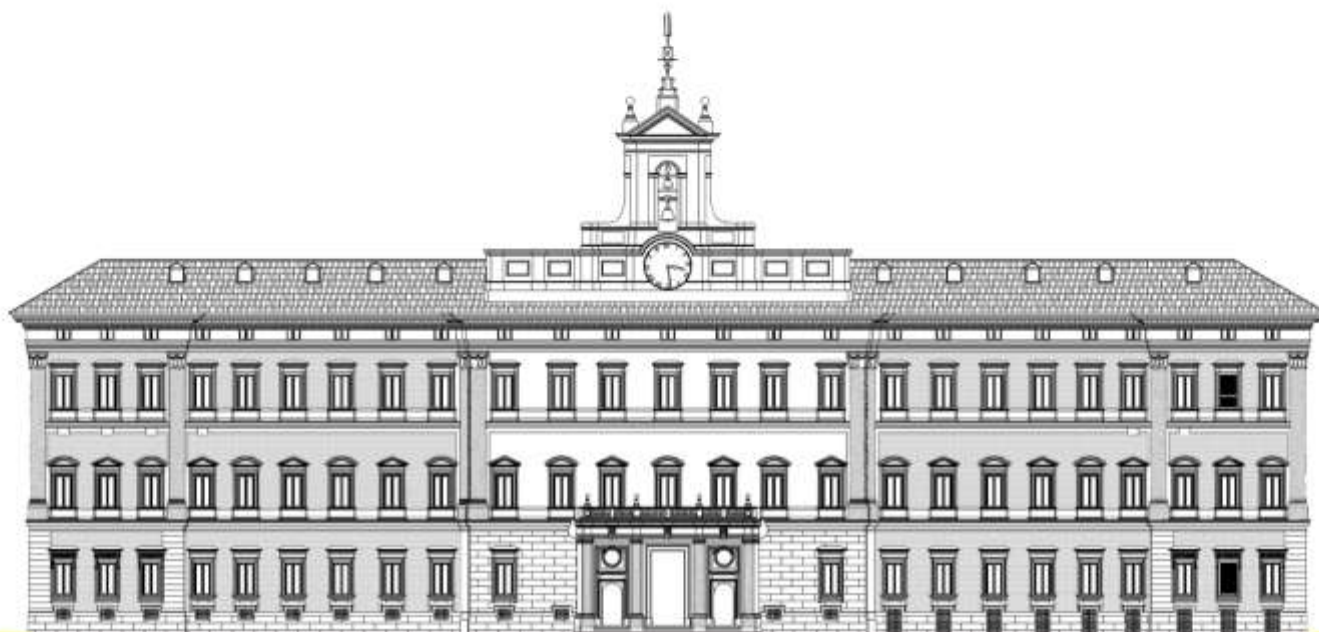




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2561

Deleghe al Governo per il sostegno e la
valorizzazione della famiglia

(Nuovo testo)

N. 341 – 14 luglio 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2561

Deleghe al Governo per il sostegno e la
valorizzazione della famiglia

(Nuovo testo)

N. 341 – 14 luglio 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI 1-7.....	- 3 -
DELEGHE AL GOVERNO PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA.....	- 3 -
ARTICOLI 8 E 8-BIS	- 7 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	- 7 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	2561
Titolo:	Delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la	De Filippo
Commissione di merito:	
Gruppo:	PD
Commissione competente:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dalle modifiche introdotte in sede referente dalla Commissione XII (Affari sociali), trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri (seduta del 6 luglio 2021).

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica mentre gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-7

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia

Le norme recano i principi e i criteri direttivi generali, ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei

giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile (articolo 1).

In particolare sono definiti i seguenti principi e criteri direttivi generali:

- applicazione universale di benefici economici secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'ISEE tenendo altresì conto del numero dei figli a carico (art. 1, comma 2, lett. *a*));
- promozione della genitorialità e della parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile (art. 1, comma 2, lett. *b*));
- affermazione del valore sociale delle attività educative e di apprendimento dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo (art. 1, comma 2, lett. *c*));
- introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'individuazione dei servizi offerti e l'accesso delle famiglie ai medesimi (art. 1, comma 2, lett. *d*));
- configurazione delle misure delle lettere da *a*) a *d*) per tener conto della condizione di disabilità (art. 1, comma 2, lett. *e*));
- abolizione o modifica delle misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame al fine di garantire il finanziamento degli interventi previsti ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, secondo quanto previsto dall'articolo 8 (art. 1, comma 2, lett. *f*));
- monitoraggio e verifica dell'impatto degli interventi previsti dalla presente legge da parte dell'organismo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *i*), della legge n. 46/2021 (recante delega al Governo per l'introduzione dell'assegno unico e universale), aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative (art. 1, comma 2, lett. *g*)).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 2, lettera *i*), della legge 46/2021 ha previsto l'istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno di cui al comma 1. Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

I successivi articoli 3-6 prevedono nel dettaglio gli oggetti della delega e stabiliscono ulteriori principi e criteri direttivi specifici per i quali si rinvia al testo del provvedimento. Si tratta in particolare degli ambiti di intervento di seguito indicati.

- Delega al Governo per il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli (articolo 3).

Tra i criteri e gli oggetti di delega, si segnalano i seguenti:

- introduzione di agevolazioni fiscali inerenti alle spese per la crescita, mantenimento e educazione, la formazione e per l'istruzione dei figli (art. 3, comma 2, lett. *a*));

- istituzione e sostegno dei servizi socio educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché misure di contrasto alla povertà educativa minorile (art. 3, comma 2, lett. *b*));
- introduzione di contributi per il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia e per altri servizi (art. 3, comma 2, lett. *c*));
- introduzione di benefici fiscali alle famiglie per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria (art. 3, comma 2, lett. *e*));
- introduzione di misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli affetti da patologie fisiche e psichiche invalidanti (art. 3, comma 2, lett. *f*));
- introduzione di misure di sostegno per le spese relative ai viaggi di istruzione e abbonamenti per attività fisica, per biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinema (art. 3, comma 2, lett. *g*) e *h*));
- potenziamento delle misure a sostegno delle famiglie meno abbienti per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado anche attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica dell'assegno unico universale di cui alla legge n. 46/2021 (art. 3, comma 2, lett. *i*));
- previsione di ulteriori misure a sostegno delle famiglie per le spese relative all'acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli che frequentano la scuola primaria e secondaria (art. 3, comma 2, lett. *l*));
- corresponsione dei benefici e delle prestazioni descritti nella forma di agevolazioni fiscali ovvero mediante l'erogazione di una somma di denaro allo scopo vincolata e nell'ambito di limiti di spesa programmati compatibilmente con le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8 (art. 3, comma 2, lett. *o*));
- configurazione delle misure in questione tenendo conto delle esigenze specifiche della condizione di disabilità delle persone del nucleo familiare (art. 3, comma 2, lett. *o*)).
- Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità (articolo 4).

Tra i criteri e gli oggetti di delega, si segnalano i seguenti:

- estensione della fruizione dei congedi parentali sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio (art. 4, comma 2, lett. *a*));
- introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, anche considerando specificamente i nuclei parentali monogenitoriali (art. 4, comma 2, lett. *b*));
- introduzione di permessi retribuiti per ciascun figlio di durata non inferiore a 5 ore per i colloqui con gli insegnanti (art. 4, comma 2, lett. *c*));
- introduzione di periodi minimi di congedo parentale non cedibili all'altro genitore (art. 4, comma 2, lett. *d*));
- estensione della disciplina dei congedi ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti (art. 4, comma 2, lett. *f*));

- ampliamento dell'istituto dei congedi di paternità e di maternità (art. 4, comma 3). In particolare, tra i criteri di delega si prevede: l'incremento della durata del congedo obbligatorio di paternità, con il progressivo aumento fino a 90 giorni lavorativi; l'estensione dell'istituto del congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti; il progressivo incremento dell'indennità per il congedo obbligatorio di maternità fino al raggiungimento della copertura totale da parte dello Stato.

I benefici introdotti dal presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

- Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro (articolo 5).

Tra i criteri di delega, si segnalano i seguenti:

- aumento della percentuale di detraibilità o deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti assunti e addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari. Tale agevolazione può essere corrisposta anche sotto forma di contributo diretto vincolato allo scopo (art. 5, comma 2, lett. a) e b));
- modulazione graduale della retribuzione percepita dal genitore lavoratore in caso di assenza per malattia dei figli (art. 5, comma 2, lett. c);
- previsione di un'indennità integrativa per le madri lavoratrici erogata dall'INPS, per il periodo in cui rientrano dal lavoro dopo il congedo obbligatorio (art. 5, comma 2, lett. d));
- incentivi per i datori di lavoro che favoriscono l'applicazione di modalità di lavoro flessibile (art. 5, comma 2, lett. e));
- riserva di una quota di risorse del Fondo di garanzia per le PMI all'avvio delle nuove imprese femminili (art. 5, comma 2, lett. h));
- agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale (art. 5, comma 2, lett. l));
- incentivi per il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno (art. 5, comma 2, lett. m));
- incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso (art. 5, comma 2, lett. n)).

I benefici del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva (comma 3).

- Delega per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani (articolo 6).

Tra i criteri di delega, si segnalano i seguenti:

- introduzione di detrazioni fiscali o misure di sostegno diretto per le spese documentate per l'acquisto dei libri di testo universitari (art. 6, comma 2, lett. a));
- introduzione di detrazioni fiscali per le spese documentate per contratti di locazione di abitazione per figli iscritti all'università con particolare riferimento agli studenti fuori sede (art. 6, comma 2, lett. b));

- introduzione di agevolazioni fiscali per sostenere le spese per locazione di immobile adibito ad abitazione principale per le giovani coppie o le giovani famiglie monoparentali (art. 6, comma 2, lett. c));
- previsione di misure finalizzate a favorire l'autonomia abitativa, la formazione e l'inclusione lavorativa dei giovani e delle persone con disabilità (art. 6, comma 2, lett. d)-f)).

I benefici del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

- Delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilità familiari (articolo 6-*bis*).

Tra i criteri di delega, si segnalano i seguenti:

- promozione della diffusione di attività informative e formative volte a fornire la conoscenza dei diritti e doveri dei genitori (art. 6-*bis*, comma 2, lett. a));
- diffusione capillare di centri e servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche tramite attività di mediazione familiare (art. 6-*bis*, comma 2, lett. b)).

Pertanto, in base alle norme, i benefici di cui agli articoli 3-6 sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8 del provvedimento in esame anche prevedendo l'attuazione delle misure in forma progressiva.

È inoltre disciplinato il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari nonché la possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi (articolo 7).

La relazione tecnica (riferita, si rammenta, al testo originario) afferma che gli articoli 3 e 4, 5 e 6 prevedono che le misure siano attuate nell'ambito delle risorse disponibili e nei limiti di spesa programmati ai sensi dell'articolo 8, nonché in via progressiva.

Con riferimento all'articolo 7 (procedimento di adozione dei decreti legislativi) afferma che la disposizione reca disposizioni di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle osservazioni formulate al successivo articolo 8 (disposizioni finanziarie).

ARTICOLI 8 e 8-*bis*

Disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia

Le norme dispongono che all'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 si provveda nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 1).

Si rammenta che la legge di bilancio per il 2020, all'articolo 1, comma 339, al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro il «**Fondo assegno universale e servizi alla famiglia**», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo, si attuano, nei limiti di spesa stabiliti:

- i predetti interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia;
- l'ampliamento dell'assegno di natalità (comma 340);
- l'incremento del "bonus asili nido" (comma 343).

Concorrono inoltre al finanziamento dell'intervento in esame le risorse rivenienti:

a) dalla modificazione o dall'abolizione delle seguenti misure:

- 1) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge n. 448/1998.

L'assegno al nucleo familiare in parola consiste in un contributo economico, erogato dall'INPS, spettante ai nuclei familiari nei quali sono presenti tre o più figli minori, la cui condizione economica sia inferiore ad un determinato valore ISEE. Per l'anno 2020, l'importo dell'assegno, se spettante in misura intera, è pari a 1.886,82 (corrispondenti a 145,14 euro per 13 mensilità);

- 2) assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 23-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 119/2018 e dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019.

Si ricorda che la normativa richiamata prevede l'erogazione di un assegno (di importo variabile in base all'ISEE familiare) per ogni figlio nato o adottato (dal 2015 al 2020) fino al compimento di tre anni di età (per i nati o adottati nel periodo 2015-2017) e di un anno (per i nati o adottati negli anni 2018-2020). Sulla base delle relazioni tecniche allegate ai citati provvedimenti gli effetti finanziari complessivamente ascriviti alle norme sono i seguenti: 790 milioni di euro per il 2020 e **410 milioni per il 2021;**

- 3) premio alla nascita di cui all'articolo 1, comma 353, della legge n. 232/2016.

Il beneficio introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2017 consiste in un contributo pari ad 800 euro, erogato in unica soluzione dall'INPS, in relazione alla nascita o all'adozione di un minore. La relazione tecnica allegata alla citata legge ascrive alla norma **effetti di maggiore spesa pari a 392 milioni di euro a decorrere dal 2017;**

- 4) buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia (c.d. Bonus asilo nido).

Si ricorda che le risorse per il riconoscimento del beneficio, dal 2021, sono trasferite nel "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia". Il bonus è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 520 milioni di euro per il 2020 e 530 milioni di euro per il 2021. Superato il limite di spesa non sono prese in considerazione ulteriori domande. Dal 2021 le risorse sono a valere sul "Fondo

assegno universale e servizi alla famiglia" istituito dall'articolo 1, comma 339, della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019);

- 5) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge n. 232/2016.

La citata norma ha istituito il "Fondo di sostegno alla natalità" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;

- b) dalla modificazione o dall'abolizione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:

- 1) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-*bis*, del TUIR.

Le detrazioni fiscali cui la norma fa riferimento sono riconosciute in relazione ai figli dei contribuenti con redditi inferiori a 2.840 euro annui (tale soglia è elevata a 4.000 euro per i figli di età inferiore a 24 anni). L'ammontare del beneficio è calcolato in misura inversamente proporzionale al reddito¹. Inoltre, in presenza di almeno quattro figli a carico è riconosciuta un'ulteriore detrazione pari a 1.200 euro annui;

- 2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 dal decreto-legge n. 69/1988, nonché assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al DPR n. 797/1955.

La normativa richiamata disciplina l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). L'ANF è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi. Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista secondo importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare;

- 3) detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-*sexies*), del testo unico delle imposte sui redditi.

Le norme dispongono che all'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo. Si prevede inoltre

¹ La detrazione base è fissata in 950 euro annui e si azzerà in presenza di redditi complessivi pari o superiori a 95.000 euro. Tale importo base: a) è incrementato a 1.220 euro in caso di figli di età inferiore a 3 anni; b) è incrementato di 400 euro in caso di figlio portatore di handicap; c) è incrementata di 200 euro in presenza di più di tre figli a carico.

che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (comma 2).

La legge di contabilità e finanza pubblica, sopra richiamata, al comma 2, stabilisce in via generale che le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Tuttavia, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

L'articolo 8-bis reca la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

La relazione tecnica riproduce il contenuto dell'articolo 8. L'articolo 8-*bis* è stato introdotto in sede referente da un emendamento non corredato di RT.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia in via preliminare che l'introduzione dei nuovi benefici (articoli da 2 a 6) determina oneri che, in base sia all'art. 8 sia a specifiche clausole ripetute per ciascuna delle norme di delega in parola, dovranno essere contenuti nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160/2019 (1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022) nonché nell'ambito delle risorse complessivamente derivanti dalla modifica o abrogazione di una serie di norme indicate dallo stesso art. 8 del disegno di legge in esame. Tuttavia il comma 2 dell'art. 8, richiamando l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009) dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Pertanto l'art. 8, per un verso, sembra definire un limite di spesa per l'attuazione della delega - non individuato in termini numerici, ma commisurato a risorse già stanziare e a quelle attualmente destinate ad una serie di benefici, che sarebbero modificati o abrogati per effetto dell'esercizio della delega medesima - e, per altro verso, mediante rinvio alla procedura di cui all'art. 17, comma 2, della citata legge di contabilità, appare prefigurare anche l'utilizzo di risorse aggiuntive, da individuare prima dell'entrata in vigore dei decreti attuativi delle deleghe in esame.

Premessa l'opportunità di una conferma in ordine a tale ricostruzione, si osserva che la legge delega in esame non quantifica (né in via legislativa nella norma finanziaria, né nella relazione tecnica) gli oneri derivanti dagli interventi da attuare nell'esercizio delle deleghe conferite né dà conto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili a fini di copertura, che delimitano il quadro complessivo di compatibilità finanziaria per la definizione degli interventi (infatti le coperture possono derivare o dalla soppressione di taluni interventi o dalla loro modificazione, il che non rende possibile conoscere in via deduttiva, *ex ante*, il loro importo).

Pur tenuto conto della complessità dell'intervento delegato e del richiamo alla procedura prevista dall'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica - che comporta il rinvio della definizione puntuale degli oneri e della relativa verifica parlamentare delle quantificazioni alla fase di esame degli schemi di decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega - sarebbe opportuno acquisire, già in sede di esame parlamentare della legge delega, indicazioni sulle grandezze finanziarie complessive coinvolte nell'esercizio della delega.

In particolare, andrebbero indicate le risorse che, almeno in via di prima approssimazione, si ritiene di recuperare dalla modifica e/o dalla soppressione degli interventi attualmente in essere e i previsti utilizzi per le varie misure che la legge delega in esame prefigura; ciò pur considerando che una stima puntuale dell'impatto delle nuove previsioni potrà essere effettuata soltanto sulla base degli specifici contenuti della normativa delegata.

In questo quadro, si segnala che parte delle risorse individuate dall'articolo 8 per il finanziamento dei decreti da adottare è utilizzata anche a copertura dell'attuazione della delega

di cui alla legge n. 46/2021, finalizzata al riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Infatti la legge n. 46/2021 reca la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Secondo l'articolo 3 della stessa legge, all'attuazione delle disposizioni di delega si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (individuata anche dall'art. 8 del progetto di legge in esame come fonte di copertura) nonché delle risorse derivanti dal superamento o dalla soppressione di una serie di misure - quali gli assegni al nucleo familiare, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, il Fondo sostegno alla natalità, le detrazioni fiscali per minori a carico, ecc. - in parte analoghe a quelle individuate dall'art. 8 come oggetto di modifica o soppressione ai fini del finanziamento della delega in esame.

Circa la parziale sovrapposizione delle fonti di copertura ai fini dell'attuazione di due distinte deleghe sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo, con riferimento alla congruità delle risorse disponibili per le finalità degli interventi delegati e alla ripartizione delle risorse fra le diverse misure.

Sempre in merito al rapporto fra le risorse disponibili (derivanti, si rammenta, dal superamento di interventi previsti a legislazione vigente) e gli interventi progettati, con particolare riferimento al profilo della coerenza temporale fra coperture e nuovi oneri, sarebbe utile acquisire elementi, qualora disponibili già in questa fase, circa la tempistica dell'introduzione dei nuovi benefici e del superamento di quelli attuali. Ciò anche considerato che talune misure (sia da superare sia da introdurre) sono di natura fiscale e dunque possono presentare peculiari profili di cassa, oltre che di competenza.

Con specifico riferimento a specifiche fonti di finanziamento individuate dall'articolo 8 e più precisamente alla modifica o abolizione della detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del TUIR (articolo 8, comma 1, lettera *b*), numero 3), sarebbe utile un chiarimento circa la portata delle modifiche da introdurre, tenuto conto che l'articolo 6, comma 2, lett. *b*) del testo in esame prefigura, a sua volta, l'introduzione di detrazioni fiscali per contratti di locazione per figli iscritti all'università (pertanto l'intervento da superare per

reperire risorse appare sostanzialmente coincidente con la nuova misura da attuare nell'esercizio della delega).

In proposito, si rammenta che nel prospetto delle spese fiscali allegato al disegno di legge di bilancio 2021, gli oneri riferiti alla detrazione per canoni di locazione stipulati da studenti universitari sono indicati in misura pari a 93,7 milioni annui.

Un chiarimento specifico andrebbe, infine, acquisito con riferimento all'articolo 6-*bis*, introdotto in sede referente e riguardante la delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilità familiari, il quale non reca la clausola (presente negli articoli da 2 a 6) volta a contenere gli oneri dei decreti legislativi entro il limite delle risorse disponibili e non è richiamato specificamente dall'articolo 8 fra quelli per i quali sono appostate le risorse da rinvenire.